



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DI ROMA

riunita con l'intervento dei Signori:

- | | | |
|--------------------------|-----------|----------|
| <input type="checkbox"/> | LIOTTA | MARCELLO |
| <input type="checkbox"/> | COLAIUDA | SERAFINO |
| <input type="checkbox"/> | TERRINONI | PAOLA |
| <input type="checkbox"/> | | |
| <input type="checkbox"/> | | |
| <input type="checkbox"/> | | |
| <input type="checkbox"/> | | |

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull' appello n° 2394/10
spedito il 15/03/2010
- avverso la sentenza n° 22/19/2009
emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di ROMA
contro: AG. ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI ROMA 1

proposto dal ricorrente:



difeso da:

RAG TOZZOLI ENRICO
VIA MAMELI, 13 03039 SORA FR

Atti impugnati:

AVVISO DI ACCERTAMENTO n° RCD030601869 I.V.A. 2001

SEZIONE

N° 4.

REG.GENERALE

N° 2394/10

UDIENZA DEL

19/05/2011

ore 14.30

SEZIONE 4

SENTENZA

N° 359/04/2011

Presidente

Relatore

Giudice

PRONUNCIATA IL:

19/05/11

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

27/09/11

Il Segretario

In data 9 febbraio 2004 i funzionari dell'agenzia delle entrate di Roma 3, elevavano un processo verbale di constatazione, da cui ha tratto origine l'accertamento oggetto dell'odierna impugnazione, i verbalizzanti contestavano al contribuente:

- l'omessa presentazione della dichiarazione dei redditi modello unico 2002;
- presentazione del modello VR per l'anno di imposta 2001 con richiesta di rimborso Iva maturato per il predetto anno per un'imposta pari ad euro 196.254,00, non spettante in quanto, scaturito dall'acquisto di un immobile dalla società [redacted] ritenuta un'operazione fittizia.

Avverso l'avviso d'accertamento proponeva ricorso la società sostenendone l'illegittimità in quanto l'operazione di compravendita immobiliare non sarebbe stata un'operazione fittizia.

Si costituiva in giudizio l'ufficio chiedeva in via preliminare l'inammissibilità del ricorso per violazione dell'articolo 22 comma 1, del decreto legislativo 546/92, in quanto non risultava depositato il ricorso, presso la segreteria della commissione tributaria provinciale.

La commissione tributaria provinciale, in via preliminare verificata la corretta instaurazione del contraddittorio, accertava il deposito del ricorso in commissione, nel merito respingeva il ricorso di parte riconoscendo la piena legittimità dell'operato dell'ufficio mentre le spese venivano compensate.

Avverso la suddetta sentenza propone appello la società chiedendone la riforma.

L'ufficio, esaminati gli atti, si costituisce in giudizio conferma della legittimità del proprio operato chiede rigetto dell'appello proposto dal contribuente rilevando in via principale che esso deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell'articolo 53 del decreto legislativo 546/92 in quanto, in esso manca il requisito della specificità dei motivi d'impugnazione, non è dato di trovare, infatti, una sola censura della sentenza impugnata che, deve costituire l'oggetto del giudizio di seconda istanza, piuttosto, la società ha ritenuto sufficiente riproporre le stesse censure di merito riguardanti l'atto impositivo presentate nel giudizio di primo grado, in aperta violazione del principio sancito dall'articolo richiamato.

Va premesso che il contenzioso tributario non contempla prove testimoniali ma solo prove documentali e quindi, da tali prove, le commissioni, chiamate a dirimere i contenziosi sorti con l'Amministrazione Finanziaria devono trarre le conclusioni che possono portare a decidere a favore o contro di una delle parti in causa.

Da tale premessa e per il caso di cui ci si occupa, il Collegio, ritiene che l'appello del contribuente deve essere accolto.

L'accertamento in contestazione nasce da un verbale di constatazione nel quale vengono disconosciute le poste di cui in premessa ma, tale contestazione trae origine da una semplice presunzione che la società ha operato in presenza di operazioni fittizie.

Da tali premesse, la Commissione, ritiene che per il principio della non contestazione deve ritenersi infondato il recupero dei costi relativi a operazioni fittizie laddove l'Amministrazione Finanziaria non contesti la prova fornita dal contribuente, nel caso in specie, l'Ufficio con il suddetto processo verbale di constatazione ha disconosciuto il rimborso richiesto dalla società che invece ha fornito prove documentali circa l'acquisto fatto (fattura di acquisto regolarmente registrata, atto di compravendita e relativa trascrizione) ma, tali prove non sono state contestate ne con l'avviso di


accertamento ne nella fase di giudizio, formulando ipotesi, tramutate forzatamente in presunzioni, senza alcun supporto probatorio.
Quanto sopra porta a concludere, aderendo a quello che divenuto principio generale dell'onere di contestazione secondo il quale, il Giudice, ha il dovere di non ritenere necessario di ulteriore prova quanto non espressamente contestato.
Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

La Commissione Tributaria Regionale del Lazio, sez. 4, accoglie l'appello e annulla l'avviso di accertamento. Spese compensate.

Così deciso in Roma il 19 Maggio 2011.

Il Relatore



Il Presidente

